



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Previdenza – Conversione in legge del decreto Milleproroghe – Art. 14, comma 1 bis del D.L. n. 200/2025 come convertito dalla legge 27.2.2026, n. 26, su G.U. n. 49 del 28.2.2026.

In sede di conversione del *decreto Milleproroghe* sono stati prorogati i bonus assunzionali introdotti dal *decreto Coesione* (D.L. n. 60/2024), scaduti il 31 dicembre 2025, riguardanti i giovani under 35, i disoccupati over 35 nella zona ZES e le donne svantaggiate.

Per quanto riguarda l'assunzione degli under 35 la legge in esame ha esteso lo sgravio contributivo a carico dell'azienda fino al 30 aprile 2026, nella misura ridotta al 70% (in precedenza 100%), ovvero mantenendola al 100% in caso di incremento occupazionale netto (differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nell'arco dei 12 mesi precedenti). Si rammenta che l'esonero vale per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nei confronti di lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età, mai stati occupati a tempo indeterminato. Tale esonero viene riconosciuto per un massimo di 24 mesi nel limite di 500 euro mensili (650 euro nella zona ZES - Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e da novembre 2025 anche Umbria e Marche).

Anche per le assunzioni di lavoratori con almeno 35 anni di età nella suddetta zona ZES è stato esteso lo sgravio contributivo a carico dell'azienda fino al 30 aprile 2026, nella misura ridotta al 70% (in precedenza 100%), ovvero mantenendola al 100% in caso di incremento occupazionale netto. L'esonero è riconosciuto per un massimo di 24 mesi fino a 650 euro mensili.

Differentemente, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 l'esonero totale dal versamento dei contributi a carico dell'azienda per l'assunzione di donne svantaggiate, ossia per coloro senza un impiego regolarmente retribuito per 24 mesi o da almeno 6 mesi se residenti nella suddetta zona ZES o svantaggiate perché svolgono attività nei settori individuati dal DM n. 3795/2025 (tra cui il settore trasporto e magazzinaggio) caratterizzati da una disparità occupazionale uomo/donna superiore almeno del 25%.

Come di consueto, per l'operatività dei suddetti bonus, si resta in attesa delle specifiche istruzioni INPS.

Rif. 45 – 2026



G.U. n. 49 del 28.2.2026

LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 dicembre 2025, n. 200

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

*****OMISSIS*****

Art. 14

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy

*****OMISSIS*****

1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «e Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonche', per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,»;

3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;

4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;

b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;

c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite

dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;

2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 e' elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO